Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 15, non convertito in legge

Il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 15, concernente partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982 e presentato il giorno stesso al Parlamento per la conversione in legge, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1982, non è stato convertito in legge.

(594)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. **888**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli succesivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « nefrologia » e in « diabetologia e malattie del ricambio ».

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 157. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia nell'istituto di semeiotica medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 158. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 159. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idro-elettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia di interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 160. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono aver superato tutte le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 161. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla competente autorità.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 162. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e citomorfologia funzionale;
2) elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
3) metodi di analisi chimica e quantitativa;
4) patologia molecolare;
5) fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
6) elementi di biometria e di statistica (complementare);
7) auxologia e aucopatia metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

1) patologia sperimentale metabolica;
2) semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
3) clinica del diabete e delle malattie del ricambio I;
4) medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
5) neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
6) fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

1) clinica del diabete e delle malattie del ricambio II;
2) farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
3) dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
4) elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
5) terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
6) oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

Art. 163. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono avere superato tutte le prove di esame sulle singole materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **889**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare le norme sulla direzione dell'istituto a quanto disposto dall'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 305. — E' costituito presso la facoltà di medicina veterinaria l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.

L'istituto raggruppa le discipline di insegnamento affini di:

1) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) I;
2) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) II;
3) lavori pratici nei macelli;
4) tossicologia veterinaria;
5) tecnica conserviera;
6) idrobiologia e pescicoltura;
7) igiene e controllo dei prodotti della pesca.

All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie di carattere ispettivo.

Art. 306. — L'istituto svolge in collaborazione con la facoltà ed i corsi di laurea, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.

A tale scopo disporrà di attrezzature autonome. Lo istituto curerà inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvederà a pubblicazioni autonome.

L'istituto è retto dalle disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dalle altre norme vigenti e in particolare dalle disposizioni che seguono.

Art. 307. — Sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo, nonché i ricercatori.

Sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti, studiosi e laureati di altre facoltà e Università, che ottengano l'autorizzazione del direttore.

Il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti allo istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto per un triennio accademico.

Il direttore convoca e presiede il consiglio d'istituto, coordina e sovrintende all'attività, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso, ha il potere di rappresentanza ed è coadiuvato dal consiglio d'istituto.

Art. 308. — Il consiglio d'istituto, presieduto dal direttore e costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti e da una rappresentanza dei ricercatori, esprime parere sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi, salva l'autonomia di ogni insegnamento, sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'art. 307, secondo comma. Esprime parere altresì su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.

Art. 309. — Il direttore informerà dei più rilevanti problemi dell'istituto almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **890.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 311, 312, 313, 314 e 315, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 311. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 312. — Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti in quattro anni di corso:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (primo anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (secondo anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 313. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche da eseguirsi nei reparti della divisione specialità pediatriche, sezione malattie infettive, e nei laboratori della clinica pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 314. — Al termine di ciascun corso annuale gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo corso.

Art. 315. — Per il conseguimento del diploma in malattie infettive gli allievi dovranno discutere, di fronte ad apposita commissione, una tesi scritta su un argomento attinente la specialità.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 2.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 320. — La scuola di specializzazione in « farmacologia » rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 321. — La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base », di « farmacologia clinica », di « tossicologia ».

Il numero massimo degli iscritti è fissato a nove per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

Art. 322. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 323. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente di lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) Indirizzo « farmacologia di base »:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;

4) immunofarmacologia;

5) tecniche ed analisi critica degli « screning » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;

6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) Indirizzo « farmacologia clinica »:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;

2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;

3) farmacologia speciale in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;

4) biodisponibilità dei farmaci;

5) farmacocinetica e biochimica clinica.

C) Indirizzo « tossicologia »:

1) tossicologia sperimentale;

2) cancerogenesi e teratogenesi;

3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;

4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;

5) anatomia e istopatologia degli stati tossici;

6) epidemiologia;

7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) Indirizzo « farmacologia di base »:

1) farmacologia speciale;

2) modelli sperimentali di malattie umane;

3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;

4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;

5) legislazione in campo di farmaci.

B) Indirizzo « farmacologia clinica »:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;

2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;

3) chemioterapia clinica;

4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) Indirizzo « tossicologia »:

1) tossicologia sistematica;

2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;

3) tossicologia da abuso di farmaci;

4) tossicologia nutrizionale;

5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;

6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni sarà accompagnato da esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti verranno integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 324. — Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza obbligatoria di almeno un anno in una clinica specializzata.

Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, dovrà superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 325. — Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile dell'attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 326. — Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio avranno luogo nei locali messi a disposizione dell'istituto di farmacologia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 327. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978.

Specializzazioni che danno titolo al conseguimento del vantaggio di carriera per gli ufficiali medici in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 giugno 1974, n. 257, in particolare l'allegato *B*, che ha sostituito il quadro IV della tabella n. 4, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevedendo, ai fini del conseguimento del vantaggio di carriera per gli ufficiali medici in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito, il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica delle specializzazioni conseguite presso una università italiana in una branca della medicina, chirurgia, biologia, attinenti all'attività medico militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le specializzazioni che danno titolo al conseguimento del vantaggio di carriera previsto dalla tabella n. 4, quadro IV, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per gli ufficiali medici in servizio permanente del Servizio sanitario dell'Esercito, sono le seguenti:

anatomia ed istologia patologica;
anestesiologia e rianimazione;
allergologia e immunologia clinica;
chirurgia;
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
cardioangiochirurgia;
clinica dermosifilopatica;
clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia clinica e di laboratorio;
endocrinologia;
gerontologia e geriatria;
idroclimatologia medica e clinica termale;
igiene e medicina preventiva;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie dell'apparato digerente;
malattie infettive;
medicina aeronautica e spaziale;
medicina interna;
medicina del lavoro;
medicina dello sport;
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina nucleare;
microbiologia;
nefrologia medica;
neurochirurgia;
neurologia;
oculistica;
odontoiatria e protesi dentaria;
oncologia;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
psichiatria;
psicologia;
patologia generale;
radiologia;
reumatologia;
scienza dell'alimentazione;
terapia fisica e riabilitazione;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
tossicologia medica;
urologia;
virologia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1979
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 380

(489)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1982.

Determinazione delle modalità per la compilazione e il rilascio agli interessati, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione salariale e le ritenute fiscali operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1981, con il quale sono state stabilite, per l'anno 1980, le modalità per la compilazione e il rilascio delle certificazioni previste dal citato art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, come modificato con la legge di conversione;

Ritenuto che occorre stabilire le modalità per la compilazione e il rilascio di dette certificazioni relativamente all'anno 1981 e anni successivi;

Decreta:

Art. 1.

Le certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale rilasciate a norma dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n 693, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891, devono contenere i seguenti dati ed elementi:

1) dati di identificazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) dati di identificazione del percipiente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale);

3) ammontare delle somme corrisposte in ciascun anno al predetto titolo, con separata indicazione degli ammontari relativi all'indennità di fine rapporto e alle competenze afferenti gli anni precedenti;

4) ammontare delle ritenute di acconto operate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, distintamente per ciascuna delle voci di cui al punto precedente;

5) sottoscrizione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Le certificazioni di cui all'art. 1 devono essere consegnate agli interessati entro il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Dette certificazioni devono contenere l'avvertenza che le stesse vanno allegate alla dichiarazione dei redditi e non possono in alcun caso sostituire la dichiarazione stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(535)

DECRETO 16 gennaio 1982.

Determinazione delle modalità, dei termini e delle procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati, comprensivo dei dati necessari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati identificati sulla base delle comunicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti;

Decreta:

Art. 1.

L'INPS e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per ogni anno solare, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 del presente decreto.

Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati possono richiedere al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento alle pensioni erogate nell'anno precedente, l'autorizzazione a fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, su supporto cartaceo.

In sede di autorizzazione l'Amministrazione finanziaria può stabilire specifiche modalità per l'esposizione dei dati richiesti.

Art. 2.

I supporti e gli elenchi di cui al precedente articolo devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette entro il quinto mese successivo al termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (mod. 740), con riferimento alle pensioni erogate nell'anno di imposta cui tale dichiarazione si riferisce.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo e sugli elenchi sostitutivi di cui è stata autorizzata la presentazione, controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati nonché la loro rispondenza ai requisiti prescritti, disponendone la sostituzione o l'integrazione in caso di errori o difformità.

I supporti magnetici riscontrati errati, qualora in occasione della sostituzione con nuovi supporti non vengono richiesti dall'ente interessato, potranno essere distrutti.

Art. 3.

Per i trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1981 l'elenco dei pensionati deve essere inviato al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette entro il 31 dicembre 1982 con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Per i trattamenti pensionistici di cui al precedente comma gli enti possono richiedere l'autorizzazione, entro il 31 marzo 1982, a fornire gli elenchi su supporto cartaceo ai sensi del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE DA PARTE DELLO INPS E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI EROGANTI PENSIONI AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dagli enti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e sui quali devono essere registrati i dati riguardanti i pensionati, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9
numero di caratteri per pollice (b.p.i.) = 1600 oppure 6250
tipo di codifica = EBCD/C, con Bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di labels, né standard né non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

Destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via M. Carucci, 99, 00143 - Roma;
Ente: Denominazione dell'Ente emittente;
Densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i.;
Progressivo invio/nastro: Ha una struttura XX/YY dove XX è il numero di invio ed YY è il numero progressivo, del nastro nell'ambito dell'invio.
Tipo di fornitura: = 101P;
Anno di imposta: E' l'anno di imposta a cui si riferiscono i record contenuti nel nastro; va scritto in cifre.
Numero di records contenuti nel nastro: E' il numero totale di records contenuti nel nastro (compresi il record di testa e quello di coda).

Su ogni nastro deve essere registrato un record di testa (primo record registrato sul supporto) ed un record di coda (ultimo record registrato sul supporto) contenenti le informazioni appresso specificate.

Ogni record è di lunghezza fissa pari a 210 caratteri; il record fisico è costituito da 60 records logici cioè il fattore di bloccaggio è uguale a 60.

Se alcuni dati sono assenti i relativi campi sul record devono essere impostati a:

spazi se il campo è definito alfabetico o alfanumerico;
zeri zoned se il campo è definito numerico zoned;
zeri packed se il campo è definito numerico packed.

Tutti gli importi devono essere forniti troncando le ultime tre cifre (espressi in migliaia).

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, su ogni record logico (relativo ad un pensionato) registrato sui supporti magnetici predisposti dagli Enti; sono elencate inoltre le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, sul record di testa e di coda.

Le informazioni che devono essere riportate sono descritte facendo riferimento ad un modello 101 normale.

Per ogni dato richiesto tra parentesi sono riportate la definizione del campo e la relativa lunghezza in bytes; la definizione del campo è indicata con:

A se il campo è alfabetico;

AN se il campo è alfanumerico;

NZ se il campo è numerico zoned;

NP se il campo è numerico packed.

1) *Record generico*:

a) tipo-record (NZ, 1): vale sempre 1;

b) codice fiscale del pensionato (AN, 16): nel caso di codice fiscale a struttura provvisoria di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra con i bytes rimanenti impostato a spazi;

c) cognome di nascita del pensionato (A, 24);

d) nome del pensionato (A, 20);

e) sesso del pensionato (A, 1): assume i valori M = uomo, F = donna;

f) data di nascita del pensionato (NP, 4): và registrata nella forma GGMMAA (giorno-giorno, mese-mese, ultime due cifre dell'anno);

g) comune di nascita del pensionato (A, 21);

h) sigla automobilistica della provincia di nascita del pensionato (A, 2); per ROMA và impostata ad RM;

i) comune di residenza del pensionato (A, 21);

l) sigla automobilistica della provincia di residenza del pensionato (A, 2): per Roma và impostata ad RM;

m) indirizzo del pensionato (AN, 35): comprende frazione, via (o piazza) e numero civico;

n) codice di avviamento postale della residenza del pensionato (NP, 3);

o) titolo di studio del pensionato (NZ, 1): assume i valori previsti dall'apposita tabella riportata nei modelli 101 e 740;

p) stato civile del pensionato (NZ, 1): assume i valori previsti dall'apposita tabella riportata nei modelli 101 e 740;

q) totale emolumento imponibili corrisposti (rigo 8 della sezione terza del modello 101) (NP, 3);

r) imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili (rigo 9 della sezione terza del modello 101) (NP 3);

s) totale detrazione (rigo 17 della sezione terza del modello 101) (NP, 3);

t) ritenute fiscali operate dall'ente (rigo 18 della sezione terza del modello 101) (NP, 3);

u) ritenute fiscali operate da terzi (rigo 19 della sezione terza del modello 101) (NP, 3);

v) eventuale differenza da compensare con l'ente (rigo 20 della sezione terza del modello 101) (NP, 3);

z) detrazione per quota esente (rigo 11 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

a1) detrazione per coniuge a carico (rigo 12 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

b1) detrazione per figli a carico (rigo 13 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

c1) detrazione per altri familiari a carico (rigo 14 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

d1) detrazione per spese di produzione (rigo 15 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

e1) ulteriore detrazione (rigo 15/bis della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

f1) detrazione per oneri e spese personali (rigo 16 della sezione terza del modello 101) (NP, 2);

g1) emolumenti relativi ad anni precedenti (rigo 22 della sezione quarta del modello 101) (NP, 3);

h1) ritenuta fiscale corrispondente (rigo 28 della sezione quarta del modello 101) (NP, 3);

i1) detrazioni di imposta sugli arretrati (rigo 29 della sezione quarta del modello 101) (NP, 3);

l1) ritenuta fiscale operata (rigo 30 della sezione quarta del modello 101) (NP, 3);

m1) indicatore relativo a pensioni iniziate e/o cessate nell'anno (NZ, 1): assume i valori:

zero se la pensione non è né iniziata né cessata nell'anno,
uno se la pensione è iniziata nell'anno,
due se la pensione è cessata nell'anno,
tre se la pensione è iniziata e cessata nell'anno.

n1) campo riservato all'ente (AN, 13): può essere utilizzato dall'Ente per memorizzare dati di propria competenza.

2) *Record di testa.*

a) tipo-record (NZ, 1): vale sempre Ø;

b) codice fornitura (NZ, 3): assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2): sono le due cifre dell'anno di imposta a cui si riferiscono i dati contenuti nel nastro (ad esempio se l'anno d'imposta è il 1980 scrivere 80);

d) codice fiscale dell'Ente erogante (NZ, 11);

e) denominazione dell'Ente erogante (AN, 72);

f) comune del domicilio fiscale dell'Ente erogante (A, 21);

g) sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'Ente erogante (A, 2): per Roma va impostata ad RM;

h) indirizzo del domicilio fiscale dell'Ente erogante (AN, 35): comprende via (o piazza) e numero civico;

i) codice di avviamento postale del domicilio fiscale dello Ente erogante (NP, 3);

l) progressivo di invio nell'ambito dell'Ente erogante (NZ, 2): va impostato a Ø 1 per il primo invio con incremento di uno per ogni successivo;

m) progressivo di nastro nell'ambito dell'invio (NZ, 2): va impostato a Ø 1 per il primo nastro con incremento di uno per ogni successivo;

n) filler (AN, 56): va impostato a spazi.

3) *Record di coda.*

a) tipo-record (NZ, 1): vale sempre 9;

b) codice fornitura (NZ, 3): assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

d) numero di records di tipo uno contenuti nel nastro (NZ, 6);

e) filler (AN, 138): va impostato a spazi;

f) progressivo di invio (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

g) progressivo del nastro (NZ, 2): deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

h) filler (AN, 56): va impostato a spazi.

(534)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 gennaio 1982.

Sostituzione del commissario delle società del gruppo Liquigas - Liquichimica in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Augusta, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, I.C.I.R. con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dottor Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquifarm - Cip Zoo, con sede in Milano, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, con sede in Brescia, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 giugno 1980, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm - Gruppo industria alimentare (G.I.A.), I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, e le S.p.a. Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, con sede in Milano, nominando commissario delle predette imprese il dott. Eugenio Carbone;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 luglio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquigas italiana, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 6 marzo 1981, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Estigas Sarda, Estigas Città, Domogas, con sede in Milano, autorizzando per anni due la continuazione dell'esercizio delle imprese predette, ed è nominato commissario il dott. Eugenio Carbone;

Rilevato che la conclusione delle trattative condotte con l'ENI per la cessione degli impianti e dei beni delle società chimiche del gruppo in amministrazione straordinaria, in ottemperanza al disposto dell'art. 10 della legge 28 novembre 1980, n. 784, avvia una fase nuova della procedura, essenzialmente orientata alla liquidazione;

Considerata l'opportunità di nominare un nuovo commissario particolarmente versato nelle procedure concorsuali al fine di dare maggiore impulso, in un clima più disteso, agli adempimenti della nuova fase dell'amministrazione straordinaria in modo anche da pervenire il più rapidamente possibile al soddisfacimento delle ragioni dei creditori;

Considerato il carattere fiduciario dell'incarico conferito al commissario;

Visto il parere conforme espresso dal CIPI il 27 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica biosintesi, Liquichimica Augusta, Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, I.C.I.R., Liquifarm-Cip Zoo, Meridalma-Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip, alimentari, Immobiliare agricola Commenda, Liquifarm - Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, Liquigas italiana, Estigas sarda, Estigas Città, Domogas citate nelle premesse, è revocato il commissario dott. Eugenio Carbone.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui al precedente art. 1 è nominato commissario, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone, il dott. Enrico Baldazzi, nato a Zavattarello (Pavia) il 12 luglio 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(576)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 aprile 1980, n. **1236.**

Autorizzazione al Corpo nazionale giovani esploratrici e Unione nazionale giovanette esploratrici, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il Corpo nazionale giovani esploratrici e Unione nazionale giovanette esploratrici, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 12.000.000, un appartamento sito in Trieste, via Torre Vecchia n. 30, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 806, possesso fondiario n. 1084, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, come da atto di compravendita 23 gennaio 1977, n. 7614 di repertorio, a rogito dott. Giacomo Scavizzi, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1981
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 326

DECRETO 16 ottobre 1980, n. **1237.**

Soppressione della scuola autonoma di ostetricia di Trieste.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, la scuola autonoma di ostetricia di Trieste viene soppressa a decorrere dal 1° novembre 1980 e dalla stessa data viene istituita presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste la scuola annessa di ostetricia.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 133 *Istruzione, foglio n.* 169

DECRETO 19 gennaio 1981, n. 891.

Trasferimento della sede dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ponte San Pietro nel comune di Presezzo.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81 l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo già istituito in Ponte San Pietro (Bergamo) viene trasferito nel comune di Presezzo (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 91

DECRETO 13 febbraio 1981, n. 892.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 495, concernente la statizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 495, concernente la statizzazione dell'istituto tecnico commerciale e per geometri speciale per sordomuti di Padova viene rettificato nel senso che il contingente di personale non insegnante previsto nell'annessa tabella organica viene annullato e vengono, altresì, modificati gli articoli 3 e 4 del decreto stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 6 *Istruzione, foglio n.* 92

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 22 gennaio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Josua Doviverata Vuctiviti Cavalevu, ambasciatore delle Isole Fiji, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 gennaio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bethuel Kiplagat, ambasciatore della Repubblica del Kenia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 22 gennaio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Leslie Agius, ambasciatore della Repubblica di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(480)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

storia della fisica;

spettroscopia molecolare,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(543)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentatre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 3 novembre 1981;

Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 64 del 17 dicembre 1981 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1981, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1982 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54 modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di trentatre borse di studio dell'ammontare di L. 3.685.320 (tremilioniseicentottantacinquemilatrecentoventi) lorde cadauna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — Epidemiologia e biostatistica

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

biostatistica e informatica;
epidemiologia;
programmazione e valutazione dei servizi sanitari.

II. — Malattie batteriche e virali

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

batteriologia;
virologia;
micologia.

III. — Patologia non infettiva

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare;
ematologia sperimentale.

IV. — Parassitologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

entomologia;
protozoologia;
elmintologia.

V. — Veterinaria

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

anatomoistopatologia veterinaria;
malattie infettive ed infestive degli animali domestici;
ittiopatologia;
tecnologie ispettive della produzione di alimenti di origine animale.

VI. — Biologia cellulare e immunologia

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

biologia cellulare;
immunologia.

VII. — Tecnologie biomediche

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

acquisizione ed elaborazione dati biomedici;
metodi e strumentazione di chimica clinica;
metodi e strumentazioni di laboratorio in endocrinologia;
strumentazione biomedica.

VIII. — Farmacologia

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

farmacologia.

IX. — Chimica del farmaco

(Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

chimica farmaceutica e tossicologica.

X. — Alimenti

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti.

XI. — Tossicologia

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

XII. — Igiene del territorio

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia ambientale.

XIII. — Radiazioni

(Borse n. 3)

Campi di studio e di ricerca:

fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

XIV. — Igiene del lavoro

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

fisiopatologia del lavoro;
inquinamenti e parametri ambientali;
metodologie analitiche.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo, dal 1° maggio 1982 al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1981, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia considerata, è consentito scegliere un solo campo di studio e di ricerca.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie o più campi di studio e di ricerca verranno presi in considerazione solo la materia e/o il relativo campo di studio e di ricerca indicati per primi nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia ed al campo di studio e di ricerca, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicati per primi nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonché la data di quest'ultimo esame. Non sarà ritenuto titolo idoneo per l'ammissione al concorso il certificato di laurea con l'indicazione del solo voto complessivo di laurea e della data del relativo conseguimento;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e i documenti di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta libera.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere, comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1982.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata dal competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa può essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 127

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . ., c.a.p. . . . . tel. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentatre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia . . . . e di prescegliere, nell'ambito della stessa, il seguente campo di studio e di ricerca . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(529)

Pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 3 novembre 1981;
Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 64 del 17 dicembre 1981 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1981, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1982 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di otto borse di studio dell'ammontare di L. 2.561.200 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecento) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — PATOLOGIA NON INFETTIVA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare;
ematologia sperimentale.

II. — FARMACOLOGIA

(Borsa n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
farmacologia.

III. — ALIMENTI

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica degli alimenti;
chimica degli alimenti;
chimica delle sostanze grasse;
chimica dei cereali;
igiene degli alimenti;
microbiologia degli alimenti.

IV. — TOSSICOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:
biochimica tossicologica;
elementi e contaminanti oligodinamici;
mutagenesi e cancerogenesi;
pesticidi;
sostanze e materiali di interesse sanitario;
tossicologia generale.

V. — IGIENE DEL TERRITORIO

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
chimica analitica dell'ambiente;
ingegneria sanitaria;
microbiologia ambientale.

VI. — RADIAZIONI

(Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:
fisica delle radiazioni e protezione dalle radiazioni.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo, dal 1° maggio 1982 al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) titolo di studio di secondo grado, in materie scientifiche o tecniche, attinente all'oggetto delle borse di studio;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28 con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1981, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e, nell'ambito della materia considerata, è consentito scegliere un solo campo di studio e di ricerca.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie o più campi di studio e di ricerca verranno presi in considerazione solo la materia e/o il relativo campo di studio e di ricerca indicati per primi nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia ed al campo di studio e di ricerca, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicati per primi nell'ordine progressivo dell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

7) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del presente bando;

8) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

9) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

10) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione del voto riportato nonché della data di conseguimento del titolo stesso. I certificati di cui sopra rilasciati in base alle precedenti disposizioni saranno ritenuti validi, per l'ammissione al concorso, soltanto se sugli stessi saranno indicati i voti riportati nelle singole materie d'esame;

b) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

c) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e documenti di cui alle lettere *a*) e *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta libera.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopradette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai concorrenti risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere, comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1982.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa può essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio, una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1982

Il Ministro: Altissimo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 128

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . c.a.p. . . . . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia . . . . e di prescegliere, nell'ambito della stessa, il seguente campo di studio e di ricerca . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, penultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(530)

Pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e 26 ottobre 1972, n. 642;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 3 novembre 1981;

Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 64 del 17 dicembre 1981 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1981, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1982 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, per titoli, per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di due borse di studio dell'ammontare di L. 3.685.620 (tremilioniseicentoottantacinquemilaseicentoventi) lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — PATOLOGIA NON INFETTIVA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biochimica ematologica;
patologia del metabolismo;
patologia dello sviluppo;
patologia molecolare;
ematologia sperimentale.

II. — BIOLOGIA CELLULARE ED IMMUNOLOGIA

(Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

biologia cellulare;
immunologia.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità. Esse avranno la durata di otto mesi ciascuna e dovranno essere godute presso l'Istituto medesimo dal 1° maggio 1982 al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;

b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in uno Stato diverso da quello originario potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1981, abbiano fruito di borsa di studio in tre diversi anni finanziari, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, negli anni medesimi.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibiltà del candidato al concorso.

E' consentito concorrere per una sola materia tra quelle indicate nel precedente art. 1 e nell'ambito della materia considerata è consentito scegliere un solo campo di studio e di ricerca.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie o più campi di studio e di ricerca verranno presi in considerazione solo la materia e/o il relativo campo di studio e di ricerca indicati per primi nella domanda stessa.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia ed al campo di studio e di ricerca, tra quelli prescelti con le domande stesse, indicati per primi nell'ordine progressivo dell'elenco di cui allo art. 1 del presente bando.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

4) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, ed il relativo campo di studio e di ricerca per i quali intende concorrere;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965;

6) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del presente bando;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

9) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura nella cui circoscrizione la rappresentanza medesima ha la propria sede.

Nel caso previsto dal precedente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *d)*;

c) eventuali pubblicazioni (prodotte in stampa originale o in dattiloscritto, se provviste di documento attestante la accettazione per la stampa, o in copia autenticata ai sensi di legge);

d) ogni altro eventuale atto o documento attestante studi svolti o servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare.

Gli atti e documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* potranno essere prodotti in carta libera.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* redatti in lingua straniera, in quanto formati all'estero da autorità straniere e da valere nello Stato italiano, dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diploma-

tica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6.

Saranno esculsi dal concorso:

1) i candidati che spediranno la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni prescritte nel precedente art. 4;

3) coloro che non avranno allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1332/1964 e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Nel giudizio sui titoli dei singoli aspiranti la commissione di cui al precedente art. 7 terrà conto della documentazione presentata, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo di studio e di ricerca per il quale hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Al termine dei lavori la commissione redigerà una relazione recante, per ciascuna materia, il giudizio sui rispettivi concorrenti e la graduatoria dei concorrenti stessi giudicati meritevoli delle borse.

Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli aspiranti:

a) sui titoli di studio;

b) sugli eventuali titoli attestanti l'attività spiegata con particolare riferimento a quelli attinenti alle materie oggetto della borsa di studio.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età.

Ogni membro della commissione disporrà di dieci punti. Saranno compresi nelle graduatorie soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio gli aspiranti che siano stati compresi nelle sopraddette graduatorie e, nell'ordine di queste, limitatamente al numero delle borse messe a concorso.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla divisione IV-concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato di cittadinanza;

2) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento connesso agli studi o ricerche oggetto della borsa di studio.

Nel caso in cui il certificato medico venga richiesto in Italia dovrà essere rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza o di dimora.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I documenti elencati nel presente articolo, non redatti in lingua italiana, dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5 e la traduzione dovrà essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa sarà da considerarsi parte integrante.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti, previa richiesta, i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Le borse di studio riservate per ciascuna materia che non potranno essere assegnate per mancanza di vincitori saranno conferite, in ordine di punteggio, ai candidati risultati idonei nelle altre materie, che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere, comunque, decorrenza non posteriore al 1° luglio 1982.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di frequentare il laboratorio medesimo, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa;

3) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'inizio dello ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

4) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari del laboratorio in cui svolge il proprio compito.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, indicata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto su proposta motivata del competente direttore del laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia o matrimonio una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo verrà rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza con provvedimento del direttore dell'Istituto.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate si considerano immediatamente sospese, con il conse-

guente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dallo esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1982
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 129

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . c.a.p. . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia . . . . . e di prescegliere, nell'ambito della stessa, il seguente campo di studio e di ricerca . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino . . . . . .;

2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 febbraio 1965 e successive modificazioni;

4) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del bando di concorso;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di altre borse e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi altresì a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

N.B. — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio. Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di questa ultima vidimata dalla prefettura nella cui circoscrizione la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal precedente comma ,la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

(531)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari degli istituti scientifici presso l'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(508)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(509)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di biochimica applicata . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica (per le esigenze della I cattedra) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di audiologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(510)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia e di terapia (per le esigenze della cattedra di chemioterapia) . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia - diploma di laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(511)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di architettura navale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(512)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare (istituto di prima clinica medica generale e terapia medica), policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(513)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:

annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:

annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:

annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:

annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Concorso a sette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Venezia.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(514)

Concorso a quattordici posti di coadiutore presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(515)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 30 del 1° febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale «San Matteo» - Ente ospedaliero, in Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

Comunità Montana Maiella e Morrone Zona «L», in Caramanico Terme: Concorsi a posti di segretario della Comunità, direttore tecnico, geometra, perito agrario e archivista dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820320)